

## AII. 2

### **CAPITOLATO RELATIVO** **ALLA PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA** **ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA DELLA RIABILITAZIONE PRESSO I** **SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI A.S.P.**

#### **Premessa**

A.S.P. è un’Azienda pubblica che ha tra le sue finalità statutarie l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio e/o di disabilità e/o di non autosufficienza.

Nell’ambito delle proprie finalità A.S.P. deve garantire agli utenti dei propri servizi residenziali e semi residenziali interventi di fisioterapia della riabilitazione, come previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 514/2009 e n. 715/2015.

Tali prestazioni infatti sono previste dalla normativa sull’accreditamento dei servizi socio – assistenziali (deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 514/2009 e n. 715/2015 sopra citate) e dai contratti di servizio sottoscritti con l’A.Usl di Modena e l’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Le sedi operative, distribuite sul territorio del Distretto sanitario di Mirandola (MO), interessate al presente capitolato sono le seguenti:

| Comune                                  | Tipologia  | Indirizzo                                       |
|---|--|---|
| Concordia s/S                           | Centro Diurno “I Tigli”  | P.zza Marconi, 6/1                              |
| Mirandola                               | Casa Residenza “C.I.S.A.” e<br>Centro Diurno “I Gelsi”                 | Via Dante Alighieri n. 4<br>Via Fogazzaro, 1    |
| Finale Emilia - fraz.<br>Massa Finalese | Centro Diurno “Le Querce”  | Via Per Modena Ovest, 22                        |
| Finale Emilia                           | Casa Residenza per anziani e<br>Centro Diurno per disabili<br>“Tandem” | Piazza IV Novembre n. 1 e<br>Via Montegrappa, 8 |
| Medolla                                 | Centro Diurno “Le Rose”  | Via Bologna, 39                                 |
| San Felice sul Panaro                   | Casa Residenza “A. Modena”   | Via Donatori di Sangue, 1                       |

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto Fornitore, l’incarico dovrà essere eseguito da un professionista che dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara e che risulterà personalmente responsabile delle prestazioni svolte.

#### **ART. 1 ALLEGATI E PREMESSE**

Gli allegati e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

#### **ART. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

L’A.S.P. conferisce al Fornitore, che accetta, l’incarico per l’erogazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, di mantenimento e di riattivazione a favore degli ospiti (anziani e disabili) dei servizi residenziali e semiresidenziali aziendali, sopra indicati, verso corrispettivo.

Nello specifico, le attività, oggetto delle prestazioni in parola, consistono prevalentemente ma non in via esaustiva in:

- esecuzione di programmi individuali di riabilitazione su indicazione del Medico di Struttura; si precisa che per quanto riguarda nello specifico il servizio svolto presso i Centri Diurni per anziani di A.S.P. (lotto n. 9 come da tabella art. 5) si tratterà principalmente di attività di stimolazione di gruppo;
- attività integrate con gli altri interventi della struttura nell’ambito dei programmi globali individuali e di

gruppo;

c) somministrazione di terapie manuali, fisiche, massoterapiche ed occupazionali;

d) proposta di esercizi di ginnastica di gruppo agli ospiti che non necessitano di trattamenti individuali;

e) attività di supporto e consulenza al personale addetto all'assistenza di base ed al personale infermieristico per garantire continuità alle azioni di riattivazione, mantenimento e rieducazione degli ospiti;

f) attività di supporto per quanto concerne ausili, attrezzature, strumenti e suggerimenti utili al miglioramento dell'assistenza e della qualità di vita degli ospiti;

g) partecipazione agli incontri interdisciplinari di nucleo e di struttura al fine di concorrere alla valutazione multidimensionale degli utenti collaborando alla programmazione, attuazione e verifica dei piani individuali di assistenza (PAI) con l'equipe multi professionale;

h) compilazione dei documenti informativi e dei dati richiesti per lo svolgimento del servizio;

i) partecipazione alle riunioni di coordinamento delle strutture.

L'assegnazione del servizio non comporta alcun rapporto di lavoro subordinato con A.S.P. e non potrà assumere carattere di abitualità o di attività lavorativa a tempo determinato o indeterminato.

Le prestazioni dovranno essere predisposte d'intesa con i Coordinatori/Responsabili dei singoli servizi e con le prescrizioni del medico operante in struttura.

La frequenza e gli orari degli interventi devono essere concordati con i Coordinatori/Responsabili dei singoli servizi e con i Responsabili delle Attività Assistenziali (RAA) di riferimento.

### ART. 3 REQUISITI ESSENZIALI

Il soggetto aggiudicatario deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel disciplinare di gara al paragrafo § n. 8 (all.n.1) e quindi:

a) diploma di laurea di Fisioterapia o in Scienze della Professioni Sanitarie della riabilitazione ovvero di diploma riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti normative, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità e presentata in sede di presentazione della domanda di ammissione;

b) possesso di partita IVA;

c) idoneità psico fisica alla mansione, autocertificata dal dichiarante, per la quale A.S.P. si riserva di effettuare dei controlli;

d) possesso della patente di cat. B;

e) assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016;

f) essere munito di auto propria nel caso di aggiudicazione del lotto n.9 (Centri Diurni per anziani e disabili) per effettuare gli spostamenti tra i vari Centri. Il tempo di percorrenza tra un Centro e l'altro non è da considerarsi facente parte del monte ore annuale e settimanale da garantire.

Per tutti i cittadini stranieri è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta, idonea a sostenere un normale colloquio con l'utente del servizio e con l'equipe professionale e per consentire la corretta compilazione della documentazione sanitaria.

**Ogni affidatario del servizio, all'atto della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa, debitamente quietanzata, redatta con primaria compagnia assicurativa contro infortuni, malattie e rischi della responsabilità civile per negligenza o errori professionali e con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.**

#### ART. 4 PRESTAZIONI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E MONTE ORE RICHIESTO

L'incaricato si impegna a provvedere alle prestazioni in oggetto, garantendo il pieno rispetto dei ritmi di vita degli ospiti e di funzionamento delle strutture e dei programmi socio - assistenziali e socio - sanitari ed assicurando, inoltre, che le prestazioni medesime vengano eseguite sempre da uno stesso professionista, che dovrà essere indicato sin dall'inizio nella domanda di partecipazione alla selezione.

Per il servizio in oggetto dovrà essere quindi garantito, per ogni lotto sotto indicato, il seguente monte ore annuale (comprendente le prestazioni a favore degli utenti convenzionati e privati):

| Nr. lotto | Descrizione lotto  | Cod. CIG   | Monte ore totale annuale (comprendivo dei posti convenzionati e dei posti privati) |
|-----------|--|------------|--|
| 1         | Casa Residenza "C.I.S.A." Mirandola – <b>nucleo B e parte del nucleo A</b>   | 7629563290 | n. ore 979,20  |
| 2         | Casa Residenza "C.I.S.A." Mirandola – <b>nucleo D + GdA + consulenza nucleo Alzheimer</b>  | 762958223E | n. ore 982,56  |
| 3         | Casa Residenza "C.I.S.A." Mirandola – <b>nucleo C2 e parte del nucleo A</b>  | 762958658A | n. ore 979,68  |
| 4         | Casa Residenza "A. Modena" San Felice s/P – <b>Nucleo Girasole</b>   | 7629589803 | n. ore 771   |
| 5         | Casa Residenza "A. Modena" San Felice s/P – <b>Nucleo Tulipano Verde</b>   | 7629597E9B | n. ore 797   |
| 6         | Casa Residenza "A. Modena" San Felice s/P – <b>Nucleo Tulipano Giallo (GdA)</b>  | 762960660B | n. ore 774   |
| 7         | Casa residenza Finale Emilia – <b>Nucleo A</b>   | 7629613BD0 | n. 825,20  |
| 8         | Casa Residenza di Finale Emilia – <b>Nucleo B</b>  | 7629616E49 | n. 851,20  |
| 9         | Centri Diurni per anziani di Concordia s/S, Massa Finalese, Medolla e Mirandola e Centro Diurno per disabili "Tandem" di Finale Emilia | 76296190C7 | n. 1.200 ore su 50 sett. come da contratto di servizio                             |

Si precisa che:

- il monte ore annuale richiesto per i lotti dal n. 1 al n. 8 compreso è stato calcolato prevedendo 48 settimane lavorative all'anno;
- il monte ore annuale richiesto per il lotto n. 9 (Centri Diurni per anziani e disabili) è stato calcolato prevedendo 50 settimane lavorative all'anno (come indicato nel relativo contratto di servizio);
- il monte ore richiesto per ogni singolo lotto è fisso ed è quello che verrà remunerato; pertanto, lo svolgimento di prestazioni supplementari dovrà essere occasionale, adeguatamente motivato, quantificato dal professionista ed autorizzato dal Coordinatore/Responsabile di servizio di riferimento. In caso contrario le ore aggiuntive non verranno liquidate e la relativa fattura verrà respinta;
- il monte ore annuale suindicato per ogni lotto verrà poi distribuito settimanalmente, in accordo con il Coordinatore/Responsabile di servizio di riferimento e ciò verrà precisato nel successivo contratto;
- durante l'esecuzione del contratto, il monte ore sopra indicato, richiesto per ogni singolo lotto, potrebbe subire variazioni, a seguito di sopravvenute decisioni dell'A.USL o a intervenute modifiche normative nel settore di riferimento o per successive esigenze di servizio (per es. per l'attuazione di progetti speciali). A tal proposito, l'Azienda provvederà ad informare gli interessati con apposita comunicazione.

Il servizio descritto nel presente capitolato deve essere svolto interamente con personale del soggetto incaricato, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni stabilite da A.S.P.

Nell'espletamento del servizio il soggetto incaricato non deve interferire e/o intralciare le normali attività svolte nelle case residenza o nei servizi semiresidenziali.

Il predetto dev'essere munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla vigente normativa e di un documento di identità personale.

#### **ART. 5 FREQUENZA DEGLI INTERVENTI**

La frequenza minima degli interventi in ciascuna struttura deve avvenire nel rispetto delle ore richieste all'affidatario del servizio e delle modalità di accesso indicate nel precedente art. 4; in ogni caso tale frequenza dovrà essere concordata con il Coordinatore/Responsabile del servizio, senza che questo costituisca un vincolo di subordinazione gerarchica rispetto ad A.S.P.

In corso di esecuzione del contratto il Coordinatore/Responsabile del servizio comunica all'affidatario eventuali modifiche delle frequenze e degli orari degli interventi, resesi necessarie a seguito di riorganizzazione delle attività delle strutture (es. ristrutturazioni, ampliamento struttura, attivazione di nuovi servizi, attuazione di progetti specifici); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal fornitore senza oneri aggiuntivi per A.S.P.

L'affidatario del servizio assicura, altresì, interventi aggiuntivi resisi necessari a causa di eventi imprevisti nel più breve tempo tecnicamente possibile, in ogni caso entro 24 ore dall'evento.

#### **ART. 6 DISPOSIZIONI IN CASO DI AFFIDAMENTO A PERSONA GIURIDICA**

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una persona giuridica, questa deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale che verrà incaricato dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

L'affidatario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro, applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. L'affidatario si obbliga a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; tali obblighi vincolano il medesimo anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

#### **ART. 7 COMPORTAMENTO DURANTE IL SERVIZIO**

Il Fornitore o il proprio personale deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica; nello svolgimento del servizio non deve recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle strutture.

#### **ART. 8 POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Professionista affidatario del servizio, all'atto della stipula del contratto individuale, dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa, debitamente quietanzata, stipulata con primaria compagnia assicurativa contro infortuni, malattie e rischi della responsabilità civile per negligenza o errori professionali e con un massimale non inferiore € 1.000.000,00.

#### **ART. 9 OBBLIGHI DI A.S.P.**

A.S.P. si obbliga a fornire gli spazi attrezzati e la strumentazione necessaria all'esecuzione delle prestazioni; inoltre, si obbliga a fornire, all'atto dell'affidamento del servizio, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

A.S.P., entro la data di stipula del contratto, indicherà al Fornitore il nominativo del proprio referente (Coordinatore/Responsabile dei servizi) presso ogni struttura/servizio.

#### **ART. 10 DIRITTO DI SCIOPERO**

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, qualora l'affidatario fosse una persona giuridica ricadente nelle disposizioni in materia di sciopero, si applica la L. 146/1990 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali e aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale.

Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare ad A.S.P. la data effettiva dello sciopero programmato.

A.S.P. tratterrà, comunque, l'importo del servizio non corrisposto.

#### **ART. 11 DURATA DEL SERVIZIO**

Il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione delle parti; salvo diverse intervenute disposizioni, il contratto decorrerà dal **01/11/2018 fino al 31/10/2019**.

È prevista la possibilità di un rinnovo annuale, a richiesta dell'Azienda, attingendo dalla graduatoria predisposta a seguito del presente avviso.

**In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, l'aggiudicatario, su richiesta di A.S.P., si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre trenta (30) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo incaricato.**

**L'affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 del presente capitolato.**

È prevista altresì la possibilità di sospendere l'erogazione del servizio da parte del professionista affidatario, per cause eccezionali ed impreviste, riconoscendo ad A.S.P. un preavviso di almeno quindici (15) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di sospensione da

trasmettersi ad A.S.P. con comunicazione PEC, e – mail o con racc. a/r agli indirizzi istituzionali dell'Azienda.

In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso di cui sopra, verrà trattenuto sul valore delle prestazioni da fatturare l'importo di € 800,00.

Di norma, il nominativo del sostituto verrà attinto dalla graduatoria formata a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

#### **ART. 12 OBBLIGHI ED ONERI**

L'aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio.

Sono a carico dello stesso, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione del contratto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, senza diritti di rivalsa.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore/aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti di A.S.P..

L'affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne A.S.P. da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

#### **ART. 13 CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo dovuto al soggetto affidatario per le prestazioni oggetto del presente capitolato è quello fissato per ciascun lotto nella tabella di cui al paragrafo n. 6 del disciplinare di gara (All. 1), dove il costo orario lordo onnicomprensivo (contributi previdenziali ed ogni altro onere o costo a carico del professionista) per il servizio reso è fisso ed è pari ad € 22,60.

Trattandosi di prestazione sanitaria tale compenso non è soggetto ad I.V.A., ai sensi dell'art. 10, n. 11 del D.P.R. 633/1972.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché da disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrebbe subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, in base a sopravvenute decisioni dell'A.USL o a intervenute modifiche normative.

L'affidatario del servizio, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti della somma riconosciuta e corrisposta.

#### **ART. 14 PAGAMENTI**

La fatturazione dev'essere distinta per ogni singola struttura/servizio. Alla fattura dev'essere allegata una distinta delle ore effettivamente prestate durante il mese di riferimento e vidimata dal Coordinatore dei servizi.

**Il Fornitore affidatario dovrà emettere una fattura unica, intestata ad A.S.P., nella quale dovranno essere distinte le ore effettive di fisioterapia effettuate a favore degli ospiti convenzionati, che A.S.P. provvederà a rendicontare all'A. Usl per il rimborso e quelle a favore degli ospiti privati, a carico dell'Azienda stessa.**

Le prestazioni aggiuntive non saranno riconosciute, né liquidate con conseguente annullamento della relativa fattura, fatto salvo che non siano state adeguatamente motivate, quantificate dal professionista ed autorizzate dal Coordinatore/Responsabile del servizio o richieste specificatamente da A.S.P.

I nominativi degli utenti convenzionati e di quelli privati verrà fornito da ogni singolo servizio.

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data della fattura fine mese.

Scaduto il termine di pagamento di cui sopra A.S.P. non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, affidata alle poste, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale.

Si ricorda che a decorrere dalla data del 31/03/2015 le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013.

Pertanto A.S.P. non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (gestito dall'Agencia delle Entrate). Inoltre, A.S.P. non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riporteranno il codice CIG indicato nell'intestazione del presente atto.

Le fatture dovranno essere intestate ad A.S.P. Azienda pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord, sede legale Via Muratori, n.109, 41038 San Felice s/P (MO), sede amm.va provvisoria Via Posta Vecchia n. 30, 41037 Mirandola (MO), C.F. e P.IVA 03198590360.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il professionista potrà sospendere l'erogazione del servizio. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

#### **ART. 15 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire ad A.S.P. ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a) a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- c) ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), sulla fattura, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm..

#### **ART. 16 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

A conclusione del contratto il Direttore dell'esecuzione (Responsabile del Procedimento) emette l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale si provvede al saldo delle prestazioni eseguite.

#### **ART. 17 DANNI A PERSONE O COSE**

L'aggiudicatario sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature; lo stesso sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura, che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio comportamento.

Il medesimo rimane unico responsabile della custodia delle attrezzature e dei materiali necessari a svolgere il servizio, che siano di sua proprietà.

#### **ART. 18 PENALI**

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, A.S.P., a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, applicherà le seguenti penalità:

- 1) in caso di assenza non giustificata si applica una penale di € 100,00 per ogni giorno di assenza (oltre al mancato pagamento del compenso contrattuale per i giorni di assenza);
- 2) per comportamenti non consoni al contesto operativo, rilevati dal Coordinatore dei servizi o dal Medico di struttura o dalla Responsabile delle Attività Assistenziali di riferimento, si applica una penale di € 100,00 per ogni singolo comportamento.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, vengono contestati per iscritto da A.S.P.; il Fornitore deve comunicare per iscritto le eventuali deduzioni nel termine massimo di due (2) giorni dalla stessa contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio di A.S.P., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali di cui sopra a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'importo delle penali verrà detratta direttamente dal primo pagamento utile.

L'applicazione delle penali non esclude la risoluzione contrattuale nonché qualsiasi altra azione legale che A.S.P. intenda eventualmente intraprendere.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Gli inadempimenti che determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo del contratto comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo.

#### **ART. 19 INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

A.S.P. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini indicati dalla vigente normativa ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del soggetto aggiudicatario.

Questi, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre idonea polizza di assicurazione di R.C. per negligenze od errori professionali, che dovrà coprire tutta la durata contrattuale del presente servizio.

**Trattandosi di servizio continuativo necessario ad A.S.P., nel caso di inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato o qualora A.S.P. non ritenesse soddisfacente il rapporto, la stessa potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare l'affidamento, con risoluzione del contratto, per cause imputabili all'affidatario, prima della scadenza e al verificarsi dei suddetti fatti e con preavviso di almeno venti (20) giorni.**

E' fatta salva la possibilità per A.S.P. di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio. E' fatto salvo ogni diritto di procedere per i danni subiti.

#### **ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

A.S.P. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, il contratto nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;

- qualora si verificassero da parte dell'aggiudicatario comportamenti tali da rendere insoddisfacente il servizio, in funzione dei particolari scopi cui è destinato, comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Fornitore (aggiudicatario), qualora trattasi di ditta o società;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio senza il rispetto del periodo di trenta (30) giorni di prosecuzione dell'attività al fine di consentire l'inserimento del nuovo affidatario;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano la prestazione del servizio, in tutto o in parte;
- perdita dell'idoneità psico fisica allo svolgimento della mansione, accertata da documentazione medica.

In ogni caso resta fermo il diritto di A.S.P. di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno.

#### **ART. 21 RECESSO DI A.S.P. E DEL FORNITORE**

A.S.P. ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare al soggetto affidatario con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi di A.S.P..

Si intende per "giusta causa", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stata depositata contro l'affidatario (se applicabile) un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

2) qualora l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di servizi pubblici e, comunque, quelli specificamente previsti nel bando per la partecipazione alla gara attraverso la quale è stato scelto;

3) qualora, essendosi aggiudicato il servizio una ditta o una società, taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

4) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Il Fornitore (aggiudicatario) potrà recedere dall'incarico con preavviso di almeno quarantacinque (45) e per giustificato motivo.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno ad A.S.P..

In caso di recesso, il Fornitore (aggiudicatario) ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

## **ART. 22 RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario del servizio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **ART. 23 DIVIETO DI SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

Non sono consentiti il sub-appalto e la cessione, nemmeno parziale del contratto, a pena la nullità dello stesso.

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di A.S.P..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai commi precedenti, A.S.P., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **ART. 24 CONTROVERSIE**

Per ogni eventuale controversia tra A.S.P. ed il soggetto incaricato sorta in conseguenza all'esecuzione o all'interpretazione del presente capitolato la competenza è del Foro di Modena.

## **ART. 25 NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge.

**AVVERTENZE:** Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.
- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Azienda, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di San Felice sul Panaro; verifiche dei dati contenuti nelle

dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)

- e) Il titolare del trattamento dei dati personali A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e di quanto disposto a riguardo dal Regolamento UE n. 679/2016.
- g) A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.



Il Responsabile del Procedimento  
(Dot. ssa Flavia Orsi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Flavia Orsi".



t

t

t

t

t